

FAQ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Si chiede di sapere se, in vigore della fattura elettronica, sono obbligatorie le diciture relative all'assolvimento del contributo CONAI, il consenso al trattamento dei dati ai fini della Legge sulla Privacy e, per quanto riguarda gli alimentaristi, l'indicazione dei termini relativi ai pagamenti.

RISPOSTA Al riguardo, si precisa che i dati di cui alle predette voci non sono espressamente indicati tra gli elementi informativi obbligatori previsti dalle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

Tuttavia, nel definire il contenuto informativo della fattura elettronica, le medesime specifiche tecniche prevedono che possono essere inserite ulteriori ed eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e singolo cliente.

Pertanto, si ritiene che anche le informazioni obbligatorie derivanti da specifiche disposizioni legislative, come quelle indicate nel quesito, possano essere inserite nella fattura elettronica, ritenendo corretto il loro inserimento nel blocco «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della fattura elettronica nell'ipotesi di emissione per i passaggi interni, si precisa quanto segue.

RISPOSTA Come noto, anche i passaggi interni sono oggetto di emissione di fattura elettronica inviata all'SDI e, trattandosi di una sorta di autofattura, si ritiene che, per tali operazioni, debbano essere utilizzate le medesime modalità previste per l'emissione dell'autofattura.

DOMANDA Viene chiesto all'Agenzia delle Entrate se i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche.

RISPOSTA L'Amministrazione finanziaria risponde negativamente, precisando che, per l'anno 2019, tali soggetti non devono emettere le fatture elettroniche. L'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che "Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche". Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.



BONUS ALBERGHI

DOMANDA Si chiede di conoscere se è possibile usufruire del c.d. bonus alberghi per i lavori di ristrutturazione effettuati su una unità adiacente alla struttura alberghiera, acquistata con la finalità di costruire nuove camere e locali funzionali all'albergo.

RISPOSTA Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere, di cui all'art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, è stato oggetto di una modifica normativa con la Legge di Stabilità del 2016, la quale, introducendo il nuovo comma 2-bis, ha esteso il credito d'imposta anche nel caso in cui "la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni". Pertanto, nel rispetto delle disposizioni riguardanti il c.d. "Piano" casa, i lavori di ristrutturazione sull'unità immobiliare acquistata con la finalità di costruire nuove camere e locali funzionali all'albergo, risultano agevolabili.

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISO DI ACCERTAMENTO A SEGUITO DI RETTIFICA IN VIA DI AUTOTUTELA

DOMANDA Si chiede se è possibile usufruire della definizione agevolata, di cui all'art. 2, del D.L. n. 119/2018, per un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, notificato al contribuente in data 19 settembre 2018 e successivamente rettificato, con atto notificato in data 8 novembre 2018, a seguito di istanza di autotutela avanzata dal medesimo contribuente.

RISPOSTA Occorre innanzitutto precisare che, in generale, l'esercizio del potere di autotutela, da parte della Pubblica Amministrazione, determina la caducazione dell'avviso originario con la conseguenza che si avrà un nuovo atto impositivo a correzione del precedente.

Pertanto, si ritiene che, nel caso prospettato, l'avviso di accertamento originario, notificato in data 19 settembre 2019, non sia più definibile essendo stato sostituito dall'atto di rettifica, il quale, a seguito della sua notifica oltre il termine perentorio del 24 ottobre 2018, previsto dal citato D.L. n. 119/2018, anch'esso non potrà usufruire della definizione agevolata.

IVA - COMPENSAZIONE E/O RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER UN'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

DOMANDA Si chiede di conoscere se un'associazione non riconosciuta che attui alcuni percorsi formativi a valere, poi, su un fondo professionale – attraverso cui vengono finanziati l'imponibile, le ritenute, i contributi previdenziali ma non l'IVA - possa portare in compensazione e/o a credito l'IVA pagata ai professionisti che prendono parte al piano formativo, che figura quale unico costo a carico della medesima associazione.

RISPOSTA Solo coloro che sono titolari di partita IVA possono portare l'IVA in compensazione, verticale (es. IVA da IVA) oppure orizzontale (es. IVA e Irpef), o a credito nei confronti del fisco, per il quale dovrà essere chiesto il rimborso.

Per coloro che, invece, non hanno la partita IVA, il pagamento della predetta imposta rimane a carico del contribuente, senza la possibilità di poterla portare in compensazione o a credito.

Pertanto, solo se l'associazione in questione risulta essere titolare di partita IVA, si ritiene che essa può portare in compensazione o a credito il costo sostenuto per il pagamento dell'imposta in questione.

Diversamente, l'associazione può portare in deduzione il costo sostenuto relativo all'IVA pagata ai docenti.

Al riguardo, si precisa che l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente può considerare in deduzione quale costo l'IVA non detratta, solo se tale mancata detrazione non sia dipesa da una sua scelta, oppure a seguito di valutazioni di convenienza economico-gestionali (Circolari n. 6/E/2009 e n. 25/E/2010).